



Comune di Pantelleria
COMUNE DI PANTELLERIA

-----oOo-----

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 73 del 12/12/2022

Oggetto: Ipotesi di accordo integrativo per la destinazione del fondo risorse decentrate anno 2022. (ex art. 8, comma 1 e art. 7, comma 4, lett. a) del Ccnl 21/05/2018.

In data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria nominato con Deliberazione C.C. n. 60 del 05.11.2020, in teleconferenza, convocato per le vie brevi con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Piero Castelli – presidente	x	
Dott. Ezio Veneziano – componente	x	
Rag. Salvatore Palilla – componente	x	

si è riunito per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso che

- con nota prot. 21448 del 07/12/2022, viene richiesto parere sulla compatibilità dei costi del fondo risorse decentrate dipendenti per l'anno 2022 quale atto propedeutico alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2022;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente disciplinate dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamato

- il proprio parere n. 66 del 12/11/2022, di costituzione del Fondo;
 - gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004,
 - l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
 - l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques¹;
-

- l'articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017;
- la circolare del 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 16.05.2019;
- il principio contabile 4/2, punto 5.2;

Atteso che

- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;

Preso atto che

- il fondo per l'anno 2022 risulta pari ad euro 350.411,58 di cui euro 211.411,58 di parte stabile ed euro 139.000,00 di parte variabile giusto proprio verbale n. 66 del 12/11/2022;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con delibera del C.C n. 58 del 07.12.2022;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

Esprime parere favorevole

in ordine al rispetto della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

osserva e ricorda quanto segue

- a) il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro deve perfezionarsi secondo la fisiologica consequenzialità degli atti entro l'anno di riferimento, non può eccedere la durata dell'anno finanziario, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;
- b) in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme stanziare.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Dott. Piero Castelli – Presidente

Dott. Ezio Veneziano – Componente

Rag. Salvatore Palilla – Componente

Firmato Digitalmente